



Al Ministro dell'università e della ricerca

Criteria di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il D.P.R. del 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2022 pari ad € **8.655.586.950**, comprensivo dei finanziamenti con vincolo di destinazione previsti da specifiche disposizioni legislative;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e in particolare l'articolo 2, comma 5, in cui si prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 – 2009 e l'articolo 5, comma 2, in cui si prevede che “*alle medesime condizioni di parità con gli altri Atenei italiani, l'Università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti*”;

VISTO l'articolo 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il quale prevede che “*Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post lauream, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590*”;

VISTI i decreti ministeriali 31 marzo 2016, n. 216, e 25 giugno 2021, n. 743, relativi alla istituzione e all'accreditamento iniziale della Scuola internazionale di dottorato Gran Sasso Science Institute (GSSI), come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale;

CONSIDERATO che il GSSI, partecipa dal 2021 al pari delle altre Scuole superiori ad ordinamento speciale, a tutte le assegnazioni di cui al presente decreto con eccezione della quota base e dell'intervento perequativo, tenuto conto che a tal fine si provvede con il finanziamento di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2022, n. 141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2022, con il quale è stata istituita la Scuola superiore meridionale come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale, con specifico contributo a valere sul capitolo 1694;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 5, del d.m. 27 gennaio 2022, n. 141, prevede che *“alla Scuola (superiore meridionale) sono annualmente assegnate e trasferite, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali, le risorse di cui all'art. 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché gli ulteriori finanziamenti aventi vincolo di destinazione. A seguito dell'accreditamento della Scuola, la stessa potrà concorrere in condizioni di parità con le altre scuole superiori ad ordinamento speciale al fondo per l'edilizia e delle grandi attrezzature scientifiche, nonché alle altre quote del fondo per il finanziamento ordinario, ad eccezione della quota base”*;

VISTO l'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che è intervenuto sulle modalità di attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che *“la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente”*;

VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2019, n. 1110, come modificato con il decreto ministeriale 11 agosto 2020, n. 444, con il quale sono state adottate le linee guida per la VQR 2015-2019;

VISTI i risultati della VQR 2015-2019 elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

RITENUTO di destinare l'incremento delle risorse stanziare in favore delle Scuole superiori ad ordinamento speciale dall'art. 1, comma 297, lett. d), della l. 234/2021, pari a € 13.800.000 per l'e.f. 2022, al netto di quelle stanziare per il medesimo esercizio per la Scuola Superiore meridionale, in parte alla quota base (circa 20%) e in parte prevalente alla quota premiale (circa 80%) al fine di valorizzare i risultati della VQR 2015-2019;

VISTO l'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in cui si prevede che *“a decorrere dall'anno 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende*



Il Ministro dell'università e della ricerca

ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

RITENUTO che l’assegnazione spettante a ciascuna università per le voci quota base, quota premiale e intervento perequativo non possa essere inferiore a quella del 2021 e di prevedere un incremento massimo del 6% rispetto all’anno precedente, tenuto conto dell’importo complessivo disponibile per il Fondo per il finanziamento ordinario del presente esercizio e della necessità di assicurare la sostenibilità dei bilanci degli atenei;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (Regolamento ANVUR), il quale dispone, fra l’altro, che:

- art. 3, comma 1, lett. *i-bis*) – l’ANVUR “*svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca (VQR) delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell’anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’emanazione del decreto di cui al precedente periodo*”;
- art. 12, comma 7, secondo periodo - il Ministro “*sentita la CRUI, può riservare annualmente per l’Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.*”;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, è necessario provvedere alla copertura degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale a carico del Fondo di finanziamento ordinario;

VISTO il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, relativo alle “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023”, ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare l’articolo 12 (Costo standard per studente), commi 6 e 7, in cui si prevede la determinazione “*con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca (...) del modello di calcolo del costo standard per studente in corso*”, che “*ha validità triennale*” e trova applicazione “*a decorrere dall’anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del (2017), incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all’anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento*”;

VISTO il decreto ministeriale del 4 agosto 2021, n. 1015, con cui è stato confermato per il triennio 2021-2023 il modello di calcolo del costo standard per studente in corso di cui al d.m. 5 agosto 2018, n. 585, in base al quale viene ripartita sulla base del costo standard per l’anno 2022 una percentuale pari al 30% del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione;

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19;

VISTO l’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2021;

VISTO il decreto ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226, (Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato) e in particolare l'articolo 13, relativo ai criteri di riparto delle risorse da destinare al finanziamento delle borse di dottorato;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 297, lett. b), della l. 234 del 2021 (cit), secondo cui: *“Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, [...] di cui: [...] b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. [...]”*;

ACQUISITI i pareri della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 20 maggio 2022, del Consiglio Universitario Nazionale del 26 maggio 2022, dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca del 26 maggio 2022 e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 31 maggio 2022;

RITENUTO di dover definire, per l'esercizio finanziario 2022, le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari;

D E C R E T A

Art. 1 - Assegnazioni per obbligazioni assunte e per interventi specifici

€ **27.304.796** sono destinati a interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali:

- a) € **25.628.819** per la copertura delle quote relative agli accordi di programma e a obbligazioni assunte con le Istituzioni universitarie;
- b) € **149.711** quale quota da versare, per il corrente esercizio, all'ARAN;
- c) € **1.526.266** a favore dell'Università di Trento, con riferimento ad assegnazioni comprese nell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 142, e della Scuola internazionale di dottorato Gran Sasso Science Institute (GSSI), e alle quote relative ai piani straordinari di reclutamento che si sono conclusi dopo almeno un quinquennio dal loro avvio;

Art. 2 - Interventi quota base FFO

€ **4.210.252.154** vengono destinati come di seguito indicato.

- a) € **4.105.871.398** sono assegnati a ciascuna Università in proporzione al relativo peso, come segue:



Al Ministro dell'università e della ricerca

1. **€ 2.000.000.000** pari a circa il 30% dell'FFO al netto degli interventi con vincolo di destinazione, in proporzione al peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente di cui al dm del 8 agosto del 2018, n. 585, come integrato dal d.m. del 4 agosto 2021, n. 1015. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12, co. 2, lett. a, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, limitatamente alle Università che, ai fini della verifica degli standard minimi di docenza necessari per l'accreditamento iniziale di cui al d.m. del 14 ottobre 2021, n. 1154, hanno utilizzato per l'a.a. 2021/2022 incarichi di docenza conferiti ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010, il costo standard totale d'Ateneo è rideterminato sottraendo il valore equivalente alla conseguente diminuzione dell'indice di costo. Tale diminuzione è pari al prodotto tra il numero di incarichi a contratto utilizzati e la differenza tra il costo caratteristico d'Ateneo di un ricercatore e il costo della docenza a contratto riferito al numero di ore standard del ricercatore, sulla base dei parametri riportati all'art. 3, comma 1, lett. a) e b), del d.m. 585/2018.
2. **€ 2.105.871.398** in proporzione al peso di ciascuna università riferito alla somma algebrica delle seguenti voci:
 - Quota base FFO 2021;
 - Quota dell'intervento perequativo FFO 2021, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - Ulteriori interventi consolidabili anni precedenti ivi compresi i piani straordinari di reclutamento conclusi;
- b) **€ 660.570** sono assegnati, in relazione al personale ancora in servizio, alle università interessate dalla stabilizzazione del personale ex ETI, ai sensi dell'articolo 9, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- c) **€ 420.186** sono assegnati all'Università degli studi di Bologna per la copertura degli oneri connessi al trasferimento del personale della Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB) dai ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo (MIBACT);
- d) **€ 100.500.000** sono assegnati alle Istituzioni ad ordinamento speciale (Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, SISSA di Trieste, Scuola IMT di Lucca, IUSS di Pavia), all'Università per Stranieri di Perugia, all'Università per Stranieri di Siena e all'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci:
 - Quota base FFO 2021;
 - Ulteriori interventi consolidabili anni precedenti, ivi compresi i piani straordinari di reclutamento conclusi;
- e) **€ 2.800.000** sono assegnati con i medesimi criteri di cui alla lettera d) alle sole Scuole superiori ad ordinamento speciale ivi compreso il GSSI, quale quota parte del maggiore stanziamento di cui all'articolo 1, comma 297 lett. d) della l. n. 234/2021. Per il GSSI ai fini della determinazione del peso percentuale si considera la quota del contributo ordinario alla stessa attribuito ai sensi dell'art. 2, co. 1 e 1-bis, del d.l. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2016, n. 89.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 3 - Assegnazioni destinate alle finalità premiali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 (Quota premiale FFO - Allegato 1)

€ **2.336.000.000** pari a circa il 30% del totale delle risorse disponibili, al netto della quota destinata agli interventi di cui all'art. 9 e delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 10, lettere a) e b), vengono assegnati a fini premiali secondo i criteri e le modalità di cui all'**allegato 1**. Tale somma è assegnata per l'importo di € 2.295.600.000 alle Università e, per € 40.400.000, compresa la quota restante di € 11.000.000 di cui all'art. 1, comma 297, lett. d) della l. n. 234/2021, alle Scuole Superiori ad ordinamento speciale, ivi compreso il GSSI, secondo le percentuali e i criteri di seguito indicati:

- a) 60% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2015-2019);
- b) 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento, utilizzando i dati relativi alla VQR 2015-2019;
- c) 20% in base agli indicatori di risultato di cui all'art. 6, comma 6 e allegato 2 del decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2021-2023;

Art. 4 - Assegnazioni destinate alle finalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Intervento perequativo FFO – Allegato 2)

€ **150.000.000** pari a circa l'1,7% del totale delle risorse disponibili sono assegnati alle Università a fini perequativi secondo i criteri e le modalità di cui all'**allegato 2**.

Art. 5 – Incentivi per chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005

€ **20.000.000**, comprensivi dell'incremento di € 10.000.000 di cui all'art. 1, comma 297, lett. c), della l. 30 dicembre 2021, n. 234, vengono destinati, in regime di cofinanziamento al 50%, delle chiamate dirette di professori o di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Sono escluse dal presente intervento le chiamate per "chiara fama".

Nell'ipotesi in cui le richieste di cofinanziamento dovessero determinare un ammontare superiore rispetto alle disponibilità di cui al presente articolo, si procederà al cofinanziamento prioritariamente delle chiamate di vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.l. 30 aprile 2022, n.36. Le rimanenti risorse saranno finalizzate ad assicurare il cofinanziamento di almeno una assunzione per ciascuna università e per la parte restante sulla base del numero dei docenti in servizio in ogni Università al 31.12.2021. Qualora le richieste di cofinanziamento dovessero determinare un ammontare inferiore rispetto alle disponibilità di cui al presente articolo l'entità del cofinanziamento ministeriale potrà essere incrementata fino a un massimo del 60%.

Gli interventi di cofinanziamento sono compresi tra il 50% e il 60% del valore medio nazionale della qualifica corrispondente. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le assunzioni già finanziate a valere sui Piani straordinari ministeriali e sui Dipartimenti di eccellenza di cui all'articolo 10.

L'inquadramento da parte dell'università potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito. Per i ricercatori di tipo b) il relativo cofinanziamento sarà reso consolidabile esclusivamente all'atto dell'eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel triennio 2019-2021 abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico destinati all'assunzione di professori per soggetti esterni all'ateneo, ai sensi degli articoli 18, comma 4, e 23, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.



Il Ministro dell'università e della ricerca

L'assunzione dovrà avvenire non oltre il 1° novembre 2023, e si terrà conto delle proposte formulate per via telematica nel corso dell'anno 2022.

Nei casi di cessazione dei professori nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, per passaggio ad altra Università, anche a seguito di stipula di convenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge n. 240 del 2010 o per altra causa, che hanno usufruito degli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

Art. 6 – Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”

€ **8.500.000** vengono destinati alla prosecuzione del programma denominato “*Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”*” a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro. A tal fine alle Università sarà richiesto di assicurare la propria disponibilità ad accogliere i vincitori prima della pubblicazione del bando.

Art. 7 – Consorzi interuniversitari, gestione rete GARR

€ **21.770.000** vengono destinati come di seguito indicato:

1. € **15.770.000** ai Consorzi interuniversitari CINECA e ALMALAUREA nonché al finanziamento di progetti di ricerca presentati dai Consorzi interuniversitari di ricerca che hanno partecipato alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019. Le modalità e i criteri di attribuzione del finanziamento sono definite nell'**allegato 3** al presente decreto.
2. € **6.000.000** alle Università statali, proporzionalmente al peso della quota premiale del FFO 2022 per il sostegno e la gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario (rete GARR).

Art. 8 - ANVUR

€ **300.000** sono destinati all'ANVUR, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, quale quota parte delle risorse necessarie per le attività dell'anno 2022 relative alla rilevazione strutturata delle competenze trasversali e disciplinari nell'ambito della formazione superiore TECO.

Art. 9 – Interventi a favore degli studenti

€ **531.000.000** sono destinati ad interventi relativi agli studenti, con riferimento a:

- a) € **186.000.000**, comprensivi di € 15.000.000 stanziati dalla l. 234 del 2021 (cit.) per l'esercizio finanziario 2022 per l'incremento dell'importo della borsa di dottorato, per le borse *post lauream*, di cui non più del 10% per assegni di ricerca, secondo i criteri indicati nell'**allegato 4**, di cui:
 - a. € 175.000.000 da suddividere tra le Istituzioni universitarie;
 - b. € 11.000.000 da suddividere tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale, ivi compresi il GSSI e la Scuola superiore Meridionale.



Il Ministro dell'università e della ricerca

- b) € **65.000.000** da ripartire secondo quanto indicato dall'art. 7 del d.m. n. 289/2021, relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione triennale 2021-2023, di cui:
- 1) € 60.000.000 per il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;
 - 2) € 5.000.000 per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 290 a 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato.
- c) € **8.000.000** sono destinati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1999, n. 17, e dell'articolo 2, commi 4 e 5, lett. b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, a interventi di sostegno agli studenti con disabilità, studenti con grado di invalidità uguale o superiore al 66% e, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, secondo i criteri riportati nell'**allegato 5** al presente decreto;
- d) € **105.000.000** per le finalità di cui all'articolo 1, commi 265 e 266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da ripartire tra le università statali, a compensazione del minore gettito da contribuzione studentesca, in proporzione al numero degli studenti dell'a.a. 2021/2022 esonerati dal pagamento di ogni contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2012 e dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della citata legge n. 232 del 2016, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2021 (prot. n. 1015) adottato per il triennio 2021-2023;
- e) € **165.000.000** per le finalità di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), da ripartire tra le università statali, a compensazione dell'ulteriore minore gettito da contribuzione studentesca per l'a.a. 2022/2023, secondo i criteri indicati nel decreto ministeriale 3 agosto 2021 (prot. n. 1014);
- f) € **2.000.000** al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro attraverso un contributo alle spese sanitarie secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 298, della l. 30 dicembre 2021, n. 234. Le relative risorse sono ripartite in proporzione al peso degli studenti iscritti nell'a.a. 2021/2022 ed esonerati totalmente ai sensi delle disposizioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) dal contributo onnicomprensivo in corsi di laurea e laurea magistrale accreditati presso ciascuna Istituzione universitaria statale aventi sede in regioni diverse dalla sede di residenza. Le università provvedono a definire nei propri regolamenti le modalità di accesso al contributo, attraverso procedure di selezione pubblica basate su criteri di maggiore disagio economico, di distanza dalla sede universitaria dalla residenza dello studente e di profitto negli studi.

Art. 10 – Interventi previsti da disposizioni legislative

1. € **1.350.460.000** vengono destinati come di seguito indicato:
- a) € **271.000.000** per il finanziamento dell'ultimo anno del quinquennio 2018-2022 dei dipartimenti di eccellenza, di cui all'articolo 1, commi 314-337, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
 - b) € **68.000.000** per la quota dell'anno 2022 riferita alla Programmazione triennale delle Università, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 289/2021, relativo alle linee generali di indirizzo del triennio 2021-2023;
 - c) € **76.500.000** di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le



Il Ministro dell'università e della ricerca

modalità definite con il decreto ministeriale 28 febbraio 2018 (prot. n. 168) (piano straordinario ricercatori tipo b 2018);

- d) € **8.705.000** di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per il superamento del contenzioso in atto e per prevenire nuovo contenzioso da parte degli ex lettori di lingua straniera, da ripartire secondo i criteri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione;
- e) € **1.000.000** per gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale;
- f) € **2.000.000** ad integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità delle assegniste di ricerca. L'integrazione è disposta agli atenei proporzionalmente al numero di assegniste di ricerca in servizio al 1/01/2022;
- g) € **1.500.000** per gli oneri connessi al periodo di astensione obbligatoria per maternità delle titolari dei contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, i quali sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria. L'integrazione è disposta agli atenei proporzionalmente al numero di ricercatrici ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, in servizio al 1/01/2022;
- h) € **19.025.000**, alla Scuola superiore Meridionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'art. 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- i) € **88.630.000** per le finalità di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, lett. a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 8 marzo 2019 (prot. n. 204) (piano straordinario ricercatori tipo b 2019);
- j) € **1.000.000** per le finalità di cui all'articolo 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 è assegnato alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste un contributo annuo di 500.000 euro e, al fine di sostenere l'attività di ricerca e alta formazione, è altresì assegnato, a decorrere dall'anno 2020, un contributo di 500.000 euro;
- k) € **10.000.000**, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 401, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), al fine di sostenere le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 11 aprile 2019 (prot. n. 364);
- l) € **30.000.000**, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, lett. b) e comma 5-septies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come integrato dall'art. 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di sostenere le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 14 maggio 2020 (prot. n. 84) e con il decreto ministeriale 28 aprile 2021 (prot. n. 561);
- m) € **150.000.000** per le finalità di cui all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a sostegno del passaggio al regime di scatti biennali da parte della docenza universitaria, da ripartire tra le università,



Il Ministro dell'università e della ricerca

in proporzione al costo degli scatti stipendiali maturati nel triennio 2020-2022 dei professori e ricercatori di ruolo presso le stesse nell'anno 2022. L'importo viene provvisoriamente assegnato agli Atenei in proporzione al peso dei professori e ricercatori di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 2021. L'assegnazione definitiva viene effettuata a valere sulla quota relativa all'anno 2023 sulla base degli esiti della rilevazione effettuata presso le Università dei costi degli scatti effettivamente maturati;

- n) € 1.000.000 per le finalità di cui all'art. 1, comma 354, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di incentivare nell'offerta formativa degli atenei i corsi di studi di genere, da ripartire, tra le Università che adottano il bilancio di genere dal quale si evincono le azioni concrete messe in atto, in proporzione al numero delle classi di laurea e di laurea magistrale attivate. A ciascuna classe viene attribuito uno specifico peso, calcolato sulla base dell'indicatore di prevalenza di genere pubblicato dall'ufficio di statistica del Ministero, nel seguente modo:

Prevalenza di genere	Prevalenza di Genere a livello nazionale nel <i>Field of education and training</i> di afferenza della classe	Peso attribuito
F	F	1
F	M	1,1
F	N	0,9
M	F	1,1
M	M	1
M	N	0,9
N	F	1,2
N	M	1,2
N	N	1

F= femminile; M= maschile; N= neutro (nessuna prevalenza)

- o) € 96.500.000 per le finalità di cui all'art. 6, commi 5-sexies e 5-septies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 14 maggio 2020 (prot. n. 83) (primo piano straordinario ricercatori tipo b 2021);
- p) € 200.000.000, per le finalità di cui all'art. 238, co. 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 16 novembre 2020 (prot. n. 856) (secondo piano straordinario ricercatori tipo b 2021);
- q) € 200.000.000, per le finalità di cui all'art. 238, co. 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alla promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese da ripartire:
- a. il 70% delle risorse, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 289/2021. Tale risorse sono destinate, come previsto al comma 1, lett. a) del medesimo articolo a sostenere gli obiettivi generali di sviluppo delle attività di ricerca libera e di base degli Atenei in coerenza con gli indirizzi ministeriali finalizzati a promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del Paese e ad investire sul futuro dei giovani ricercatori delle università;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- b. il 30% delle risorse, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, e dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 289/2021. Tali risorse sono destinate, come previsto al comma 1, lett. b), del medesimo articolo, alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei secondo quanto previsto dagli specifici indirizzi contenuti nel decreto n. 289/2021
- r) € **75.000.000**, quale quota dell'anno 2022 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 297, lett. a), della l. 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento del personale universitario, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 6 maggio 2022 (prot. n. 445);
- s) € **50.000.000** per le finalità di cui all'art. 1, co. 297, lett. b), della l. 30 dicembre 2021, n. 234, finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni universitarie in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Le predette risorse sono ripartite tra tutte le istituzioni universitarie in proporzione alla numerosità del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso ciascuna Istituzione alla data del 31 dicembre 2021. Con apposito decreto del Ministro sono definiti i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale da parte delle medesime Istituzioni.
- t) € **300.000** a favore del Politecnico di Bari, ai fini dell'attuazione del progetto Scuola europea di industrial engineering and management, in applicazione dell'art. 6, co. 4 quinquies del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15;
- u) € **300.000** a favore dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (*Social Sciences and Humanities*) al fine di favorire le opportunità educative e per il contrasto alla povertà educativa, in applicazione dell'art. 15, co.3 ter del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15.

Art. 11 – Disposizioni finali

Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare con riferimento a tutti gli articoli del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 5, sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni disposte a valere sulla quota base di cui all'articolo 2, lettere a), punti 1 e 2, d) ed e).

Con riferimento alle eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare dall'applicazione dell'articolo 5, le stesse sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni di cui all'art. 9, lett. c) [interventi di sostegno agli studenti con disabilità, agli studenti con grado di invalidità uguale o superiore al 66% e agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento], previa l'eventuale integrazione dei piani di utilizzo nei termini indicati dalla competente Direzione generale.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 1 – QUOTA PREMIALE FFO 2022 - Criteri e indicatori per la ripartizione della quota di cui alla legge 9 gennaio 2009, n. 1

L'importo di cui all'art. 3 del presente decreto viene ripartito secondo i seguenti criteri e pesi percentuali.

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
Qualità della Ricerca	A	Risultati della VQR 2015 – 2019 in relazione all'indicatore finale di Ateneo IRFS con i seguenti pesi: $IRFS = (90\% IRAS1e2 + 5\% \times IRAS3 + 5\% \times IRAS4)$ Dove: <ul style="list-style-type: none">• IRAS 1e2 = Indicatore quali-quantitativo del personale permanente e delle politiche di reclutamento.• IRAS 3 = Indicatore quali-quantitativo della formazione della ricerca.• IRAS 4 = Indicatore quali-quantitativo delle attività di valorizzazione della ricerca (terza missione).	60%
Politiche di reclutamento	B	Qualità delle politiche di reclutamento con riferimento all'indicatore finale di Ateneo IRAS2 relativo ai risultati della VQR 2015-2019. IRAS 2 Indicatore quali-quantitativo delle politiche di reclutamento 2015-2019.	20%
Qualità del sistema universitario e riduzione dei divari	C	I criteri di riparto sono definiti dall'art. 6, comma 6 e dall'allegato 2 del DM 289/2021 relativo alla programmazione 2021-2023 ¹ .	20%
TOTALE			100%

¹ All'allegato 2 del DM n. 289/2021, tabella 6, con riferimento all'obiettivo D- essere protagonisti di una dimensione internazionale per le Scuole superiori ad ordinamento speciale trovano applicazione gli indicatori b) e c) invece degli indicatori b) e d)



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 2 – INTERVENTO PEREQUATIVO FFO 2022 - Criteri per la ripartizione della quota di cui all'articolo 11, legge 30 dicembre 2010, n. 240

L'importo di cui all'articolo 4 del presente decreto è ripartito tra le università sulla base dei seguenti criteri.

FINALITA'	Criterio	Peso	Importo
A = Sostegno degli squilibri finanziari delle università sede di facoltà di Medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta	Proporzionalmente all'ammontare delle spese fisse del personale tecnico-amministrativo utilizzato dal SSN con oneri a carico del bilancio dell'ateneo come risultanti al 31/12/2021, al netto di eventuali finanziamenti provenienti dalla Regione di riferimento comunque destinati a sostegno delle spese per personale docente e tecnico amministrativo a tempo indeterminato.	10%	€ 15.000.000.
B = Quota di salvaguardia rispetto a FFO 2021	Primariamente l'importo è destinato a ricondurre l'entità del FFO 2022 di ogni università entro l'intervallo (0%, 6%) rispetto all'assegnazione del FFO 2021. A tal fine il riferimento è alla somma relativa al FFO composta da quota base, quota premiale e intervento perequativo, come individuata ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto, nonché dal 70% delle risorse relative all'anno 2021 di cui dall'art. 238, co. 5, del d.l. 34/2020, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 289/2021. Non sono considerati nel calcolo della quota di salvaguardia i recuperi e le assegnazioni una tantum effettuati a valere sulla quota base.		
C = Quota accelerazione	L'importo residuo è ripartito tra gli atenei in proporzione al peso % di ogni ateneo, riparametrato sul totale del sistema, secondo quanto di seguito indicato. Agli atenei con un rapporto % quota base FFO 2022 / % quota teorica FFO 2022* < 0,95 è attribuito un peso pari al valore MAGGIORE tra % quota base e % quota premiale. Agli atenei con un rapporto % quota base FFO 2022 / % quota teorica FFO 2022* ≥ 0,95 è attribuito un peso pari al valore MINORE tra % quota base e % quota premiale. * il valore percentuale della quota teorica FFO 2022 è pari a: 0,7 x % quota base + 0,3 x % quota premiale.	90%	€ 135.000.000
TOTALE		100%	€ 150.000.000

Le Università di cui all'articolo 2, lettera d) non sono ammesse al riparto di cui alle finalità A e C. Le Scuole superiori ad ordinamento speciale non sono ammesse al riparto di cui alla finalità A, B e C.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 3 - Criteri per la ripartizione delle risorse disponibili ai Consorzi interuniversitari Servizi a favore del sistema universitario

SOGGETTO	FINALITA'	IMPORTO
Consorzio Interuniversitario CINECA	Supercalcolo	€ 13.000.000
Consorzio ALMALAUREA	Messa a disposizione del MUR delle banche dati relative al profilo e agli sbocchi occupazionali dei laureati ai fini di specifiche analisi quali-quantitative, nonché supporto alla predisposizione e successive analisi dei questionari di valutazione dei percorsi frequentati dagli iscritti ai corsi di specializzazione di area medica	€ 770.000
TOTALE		€ 13.770.000

Consorzi Interuniversitari di Ricerca - Progetti competitivi = € 2.000.000

Tale importo è destinato al cofinanziamento di progetti di ricerca presentati dai consorzi interuniversitari di ricerca che hanno partecipato, alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019. I progetti presentati saranno valutati dall'ANVUR secondo i seguenti parametri, a ciascuno dei quali è attribuita una apposita ponderazione:

- risultati raggiunti nella VQR 2015 – 2019: fino a 50 punti;
- grado di realizzazione dei progetti finanziati negli anni precedenti: fino a 20 punti.
- qualità del progetto di ricerca: fino a 10 punti;
- dimensione del progetto (in termini di frazione dei consorziati partecipanti alla proposta rispetto al totale dei consorziati): fino a 10 punti;
- congruità del livello di cofinanziamento del progetto da parte dei soggetti consorziati o di soggetti terzi: fino a 10 punti.

Il singolo progetto è giudicato finanziabile al raggiungimento di un punteggio pari ad almeno 60/100.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 4 - Criteri e indicatori per la ripartizione del Fondo Borse *Post lauream*

CRITERIO	DESCRIZIONE	PESO
Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti	Per ciascun corso di dottorato accreditato nel 2022 (XXXVIII ciclo) è preso in considerazione l'indicatore I, calcolato per ogni corso di dottorato sulla base del punteggio medio attribuito ai docenti componenti il collegio con riferimento all'indice di qualificazione del collegio utilizzato ai fini dell'accreditamento. Il punteggio attribuito al singolo docente è pari a: <ul style="list-style-type: none">• 1 se il componente possiede i requisiti previsti dal DM 226/2021, tenuto conto delle Linee Guida di cui al DM 301/2022;• 0,5 se il componente non possiede i requisiti previsti dal DM 226/2021, tenuto conto delle Linee Guida di cui al DM 301/2022. Per ciascuna università, l'indicatore finale utilizzato è ottenuto sommando per tutti i corsi di dottorato il prodotto tra l'indicatore I relativo a ciascun corso e il numero di borse di studio del corso	30%
Qualità della ricerca svolta dottori di ricerca	Indicatore IRAS 3 VQR 15-19	10%
Grado di internazionalizzazione del dottorato	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nel 2021 (XXXVII ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in Università straniere.	10%
Grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio – economico	Numero di borse di dottorato acquisite da enti esterni nel 2021 (XXXVII ciclo).	10%
Attrattività del dottorato*	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2021 (XXXVII ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in altre Università italiane, diverse da quella sede del corso di dottorato.	10%
Dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2021 (XXXVII ciclo) con borsa di dottorato o forma di finanziamento equivalente moltiplicato per il rapporto tra iscritti con borsa e iscritti totali nel medesimo ciclo e, per le Istituzioni ad ordinamento speciale, per la durata del corso.	30%

*Criterio non applicato alle Scuole Superiori ad ordinamento speciale: il relativo peso percentuale viene attribuito alla Dotazione di servizi.

I dati relativi ai corsi di dottorato in convenzione o consorzio con altri Atenei italiani statali sono presi in considerazione per ognuno degli Atenei partecipanti in proporzione al numero di borse o forme di finanziamento equivalente da ciascuno assicurato. Agli iscritti e alle borse dei corsi di dottorato nazionale, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett d., del d.m. n. 226/2021, viene attribuito peso pari a 1,1.

Ai fini della determinazione della quota parte di pertinenza della Scuola superiore meridionale, si fa riferimento ai dati dei corsi di dottorato della Scuola attivati fino al ciclo XXXVIII° presso l'Università di Napoli Federico II ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.m. 141 del 2022.

Dall'applicazione dei criteri di cui sopra, l'assegnazione disposta nei confronti di ciascun ateneo non potrà comunque essere inferiore al -2% di quella disposta nel 2021.



Al Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 5 - Criteri e indicatori per la ripartizione degli interventi a favore degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

Nell'ambito degli interventi sopra indicati, la ripartizione delle rispettive quote tra gli atenei è effettuata secondo i criteri di seguito indicati.

- 70 % in proporzione al numero totale di studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, o con invalidità pari o superiore al 66% iscritti nell'a.a. 2021/22;
- 30 % in proporzione al numero totale di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento iscritti nell'a.a. 2021/22.

Ogni ateneo è tenuto a utilizzare le suddette risorse secondo un piano da presentare al Ministero, esclusivamente in modalità telematica, entro il **30 dicembre 2022** per una o più delle seguenti finalità: interventi infrastrutturali, ausili per lo studio, servizi di tutorato specializzato, supporti didattici specializzati, servizi di trasporto.